CAMERA DEI DEPUTATI N. 1027

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Disposizioni in materia di inquadramento degli ex ispettori del lavoro

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come anche in passato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale) operano diverse Direzioni generali; nell'ambito delle Direzioni generali vi sono le Divisioni e accanto a queste Divisioni operano taluni organismi (INPS, INAIL, ENPALS, ENASARCO, SCAU) che gestiscono le assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo, degli agenti e rappresentanti di commercio, come pure i contributi unificati in agricoltura ed altri ancora.

Per il raggiungimento dei propri fini i suddetti enti svolgono funzioni di accertamento e controllo per mezzo dei propri uffici ispettivi e questi ultimi inviano i propri ispettori presso tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Sempre nell'ambito del Ministero sono attive altre Divisioni che si interessano dell'Ispettorato del lavoro. Più in particolare, una si interessa del personale, del lavoro, della sua carriera, della sua destinazione e del suo trattamento economico, mentre un'altra coordina e controlla l'attività e il funzionamento del citato organismo.

Il fine istituzionale dell'Ispettorato del lavoro è quello di esercitare la vigilanza su tutte le disposizioni in materia di lavoro, ovvero, in particolare, in materia di: libretto di lavoro, busta paga, orario di lavoro, riposo domenicale, lavoro minorile, appalti di manodopera, collocamento obbligatorio, centralinisti non vedenti, lavoro a domicilio, tutela sindacale, astensione obbligatoria dal lavoro, lavoro agricolo (e l'elenco potrebbe continuare). Per buon ultimo l'Ispettorato ha anche il compito di:

esercitare la vigilanza in materia di previdenza e assistenza sociale;

coordinare e dirigere l'attività di vigilanza congiunta con INPS-INAIL e altri istituti;

coordinare la vigilanza di intesa con le Forze di polizia (è bene precisare che

gli ispettori del lavoro sono anche ufficiali di polizia giudiziaria).

Appare quindi evidente che sul piano operativo i compiti affidati agli ispettori dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS, dell'ENASARCO, dello SCAU hanno solamente natura contributiva, mentre i compiti affidati agli ispettori del lavoro hanno parimenti natura contributiva ma anche di vigilanza e controllo su tutte le materie già elencate anche in quanto ufficiali di polizia giudiziaria.

A fronte di tutto ciò, i trattamenti economici degli ispettori del lavoro sono del 35-40 per cento inferiori a quelli degli ispettori degli altri istituti. Di più, gli ispettori del lavoro inquadrati al VII livello funzionale, con salario inferiore, devono dirigere e coordinare il lavoro attribuito agli altri ispettori dell'ottavo livello, cioè di personale di grado superiore !

Siamo evidentemente di fronte ad una inaccettabile sperequazione, in quanto gli ispettori del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria, ma non percepiscono le relative indennità percepite dalle Forze di polizia e dagli stessi ispettori delle unità sanitarie locali.

Ma non è tutto: come in tutti gli organismi di questo mondo, se vi sono dei gruppi di persone che eseguono un compito, devono esistere anche dei capi, che organizzano, dirigono, controllano, hanno potere di firma, si assumono delle precise responsabilità. Orbene, all'interno di un Ispettorato del lavoro, per esempio nell'Ispettorato provinciale del lavoro di Torino, un capo settore di un settore qualsiasi, per esempio dell'industria, deve dirigere, controllare, firmare atti di rilevanza interna ed esterna per tutti gli atti riferiti a mezza città di Torino e a mezzo Piemonte, senza che il suo lavoro sia in qualche modo riconosciuto.

Infatti, tali soggetti rivestono la qualifica di caposettore impiegati di sesto e settimo livello, mentre gli stessi dovrebbero essere inquadrati nella posizione corrispondente all'ex IX qualifica funzionale.

Si potrebbe continuare a lungo, parlando, per esempio, dell'irrisorio rimborso chilometrico, dell'assoggettamento all'IRPEF del rimborso chilometrico, degli strumenti di lavoro comprati con denaro del personale, delle irrilevanti indennità orarie di trasferta, dell'assicurazione auto, del bollo auto.

Onorevoli colleghi, per sanare una piccola parte di queste ingiustizie, con questa proposta di legge si chiede per gli ispettori del lavoro:

a) l'attribuzione della posizione corrispondente all'ex VIII qualifica funzionale;

b) l'attribuzione della posizione corrispondente all'ex IX qualifica funzionale per chi svolge le funzioni di capo settore;

c) l'attribuzione della speciale indennità prevista per gli ufficiali di polizia giudiziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ex ispettori del lavoro già immessi nella VII qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione ispettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e della legge 22 luglio 1961, n. 628, che, alla data del 1° gennaio 1995, esercitavano di fatto la funzione ispettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e alla citata legge n. 628 del 1961, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'Ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica funzionale e collocati nell'area di inquadramento C, posizione funzionale C2, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro nel comparto dei Ministeri.

2. Il personale di cui al comma 1, assunto in esito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1° gennaio 1970 per la ex qualifica di ispettore del lavoro, e che alla data del 1° gennaio 1995 dirigeva, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attività di unità operativa permanente, quali aree o sezioni, è inquadrato nella IX qualifica funzionale con il profilo di coordinatore dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1° gennaio 1995, e collocato nell'area di inquadramento C, posizione funzionale C2, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri.

3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennità economica attribuita agli altri organi di polizia giudiziaria.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative o dai proventi contravvenzionali conseguenti all'attività del personale di cui all'articolo 1.

Lire 500 = € 0,26

14PDL0013200